

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1960

Disposizioni integrative delle norme di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 111 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore detta le norme relative alla nomina e al trattamento dei professori emeriti e dei professori onorari.

Possono infatti, secondo il vigente ordinamento, essere nominati professori emeriti i professori ordinari collocati a riposo o dei quali siano accettate le dimissioni qualora abbiano prestato almeno venti anni di servizio in qualità di professori ordinari, e possono invece essere insigniti del titolo di professori onorari i docenti che nella stessa qualità abbiano insegnato per almeno quindici anni, prima della data del loro collocamento a riposo o della accettazione delle loro dimissioni.

La concessione dei titoli di « emerito » e di « onorario » non consegue di diritto alla anzianità di servizio, ma è fatta, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione previa deliberazione della Facoltà o Scuola alla quale l'interessato apparteneva all'atto della cessazione del servizio. Si tratta dunque di una valutazione che deve essere fatta

dagli organi più qualificati per l'attribuzione di un titolo di riconoscimento dell'opera scientifica e didattica svolta dal maestro al quale normalmente i limiti di età o le condizioni di salute impediscono di continuare nella propria opera attiva.

Molto spesso però anche dopo il collocamento a riposo i vecchi maestri non abbandonano gli studi, molto spesso dalla loro personalità continua ad emanare la luce dello spirito, e il loro ingegno continua a produrre nell'interesse della scienza e dell'umanità. Tanto è vero che da molte parti si è pensato che per i docenti universitari, anche se collocati fuori ruolo non si dovesse mai giungere al pensionamento, ma che si dovessero considerare sempre in servizio, dedicati alla pura scienza anche se non più all'insegnamento attivo.

Questo non è lo spirito della legislazione vigente, perchè è espressamente detto che i titoli di « emerito » e di « onorario » conferiti in base all'articolo 111 del testo unico non attribuiscono particolari prerogative accademiche, essi non danno diritto a tenere

corsi universitari, non a far parte di Consigli e Facoltà o di organi accademici, eccetera.

Accade però in linea di fatto che i migliori fra i docenti a riposo siano utilizzati dal Ministro per presiedere Commissioni esaminatrici nelle scuole medie, esami di Stato, esami di abilitazione, eccetera. Altri continuano a lavorare in istituti di ricerca e la loro produzione rimane ancora vivido esempio di freschezza e di vigore e di originalità di indagine.

Ecco perchè ritiene il sottoscritto che, fermi i concetti informativi dell'articolo 111 del testo unico, possano ai docenti emeriti ed onorari riconoscersi ancora alcune facoltà.

Anzitutto quella di comparire, nelle pubbliche cerimonie con le insegne del grado accademico insieme col corpo dei professori prendendo posto, nell'ordine di precedenza, subito dopo il meno anziano dei professori ordinari. In secondo luogo quella di avere dal Ministro o da chiunque spetti la designazione per incarichi ispettivi o per la partecipazione a Commissioni, Comitati, eccetera per i quali sia richiesta la qualità di professore universitario, in terzo luogo quella di godere dell'elettorato attivo e passivo per la designazione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi universitari.

Voi comprendete onorevoli colleghi, che la concessione del titolo onorifico deve comprendere anche il diritto nelle pubbliche cerimonie a comparire col grado e le insegne che una lunga attività ha onorato. Non c'è d'altra parte cosa maggiormente commovente del ritiro forzato di chi pur avendo conservato intera la potenza dell'ingegno non può comparire vicino ai propri colleghi di un giorno per aver superato i limiti di età.

La possibilità di incarichi da parte del Ministero o di altri organismi pubblici si rende opportuna per garantire la possibilità del ricorso ad uomini di provata esperienza, distaccati ormai dalla vita attiva e assai

spesso dalle fazioni di parte, per indagini accurate e serene; senza contare che la grande disponibilità di tempo di questi uomini che non sono più legati necessariamente alla scuola può loro permettere di dedicarsi con maggiore cura e maggiore volontà a pratiche talvolta delicatissime e che richiedono paziente e sicura ricerca per accertamenti o per approfondimento di analisi.

Quanto infine alla possibilità di questi maestri di prendere parte al voto per la designazione delle Commissioni esaminatrici e di ricevere eventualmente la designazione appare al proponente giusto che sia data, in relazione al fatto che la partecipazione diretta o indiretta alla scelta dei nuovi maestri, non è concessa ai professori di Università come diritto di cooptazione, ma è loro data in relazione alla loro posizione culturale per la quale essi soli sono e possono essere giusti giudici delle qualità di chi aspira ad esercitare l'insegnamento nella forma più alta. Ora le qualità per esercitare tale partecipazione non si possono ritenere connesse con l'esercizio attivo dell'insegnamento, ma solo con le qualità intrinseche di preparazione culturale che non possono non essere riconosciute anche agli insegnanti emeriti ed onorari.

In relazione al collegamento che a questi uomini che hanno ben meritato dell'educazione, della cultura e della scienza si vuol riconoscere col mondo insegnante e alla opportunità che, per lo meno quelli che hanno desiderio di studiare, possano anche spostarsi per ricerche e studi, appare opportuno, pur non concedendosi loro alcun compenso economico, di mantenere loro il regime delle facilitazioni ferroviarie del personale di ruolo, limitatamente però alla loro persona, con esclusione dei familiari.

In relazione a questi principi il proponente si onora di sperare che il Senato voglia accordare il suo voto al disegno di legge di cui agli articoli seguenti,

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I professori universitari ai quali sia stato conferito il titolo di « emerito » o di « onorario » ai sensi dell'articolo 111 del testo unico delle leggi per l'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono considerati agli effetti onorifici professori dell'Università alla quale appartenevano all'atto della cessazione dell'insegnamento, conservano il diritto a portare nelle pubbliche cerimonie le insegne accademiche ed a partecipare col corpo accademico alle manifestazioni collegiali di questo, prendendo posto immediatamente dopo il meno anziano dei professori di ruolo.

Art. 2.

Ai professori di cui all'articolo che precede possono essere affidati dal Ministro della pubblica istruzione incarichi speciali ed ispettivi, come se essi fossero professori di ruolo. Essi hanno inoltre diritto di voto attivo e passivo per la costituzione delle Commissioni giudicatrici per i concorsi universitari e possono essere eletti o chiamati a far parte di tutte le Commissioni e i Comitati per i quali sia richiesto il titolo di professore universitario.

Art. 3.

I professori emeriti ed onorari nominati ai sensi dell'articolo 111 del testo unico sull'istruzione superiore conservano il diritto alle facilitazioni ferroviarie che spettano agli impiegati statali in servizio effettivo di grado pari a quello che essi avevano al momento della cessazione dell'insegnamento, limitatamente però ai soli viaggi personali.